ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/26/CEE RIGUARDANTE LA CLASSIFICAZIONE NELLA FORNITURA DEI MEDICINALI PER USO UMANO

Art. 2

Classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura

All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, i medicinali sono classificati in una o piu' delle seguenti categorie:

a) medicinali non soggetti a prescrizione medica;

b) medicinali soggetti a prescrizione medica;

c) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

d) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;

e) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:

1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;

2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;

Versione in vigore dal 12 marzo 1993, non più in vigore dal 6 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-539-1992/art-2-classificazione-dei-medicinali-ai-fini-della-loro-fornitura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it